



IL VICE DIRETTORE GENERALE

Roma, 12 Aprile 1920

1

La Legislazione fiscale austriaca in materia di assicurazioni è, come è noto, notevolmente diversa dalla Legislazione Italiana. Per noi le somme assicurate non fanno parte dell'asse ereditario; in Austria invece le somme assicurate sono considerate come veri e propri cespiti ereditari.

Da tale diversa concezione giuridica è naturale derivino, nei riguardi fiscali, applicazioni diverse: e cioè l'esenzione assoluta, almeno nel maggior numero dei casi, da ogni tassa di successione, in Italia; la corresponsione invece di una determinata tassa di successione, in Austria. E ne derivano ancora conseguenze diverse per l'assicuratore il quale, in Italia, può liberamente pagare la somma assicurata senza bisogno di speciali cautele nei riguardi del fisco: mentre non può liberamente pagare secondo la legislazione austriaca, che gli impone invece di accantonare un quinto della somma assicurata fino a completo esaurimento del così detto giudizio di ventilazione dell'eredità, o quanto meno di rendersi personalmente garante verso il fisco per il pagamento della tassa che sarà per essere commisurata.

In relazione a quanto sopra l'Ufficio di Commisurazione delle tasse di Trieste si ritenne autorizzato a sollevare difficoltà ed eccezioni su alcune liquidazioni di sinistro per parte dell'Istituto in ordine appunto all'applicazione delle tasse ereditarie: osservando che, poichè nella Venezia Giulia vige tutt'ora la legislazione austriaca e ciò in forza dello stesso protocollo di armistizio di Villa Giusti, non può l'Istituto sottrarsi agli obblighi nascenti dalle obbligazioni fiscali austriache e più specialmente da quelle sancite dal paragrafo 28 dell'Ordinanza Imperiale del 15 Settembre 1915.

Sembrò opportuno di far prospettare all'Ufficio predetto non in via ufficiale, ma verbalmente a mezzo dell'Ispectore Conte Correr, alcune osservazioni ed obiezioni più nell'intento di sondare il grado di resistenza dell'Uf-



IL VICE DIRETTORE GENERALE

= 2 =

ficio stesso che di risolvere la questione.

2) Le obiezioni prospettate dall'Ispettore Correr furono dedotte sostanzialmente dall'Ordinanza del Comando Supremo del 19 Gennaio 1919, la quale all'art. 2° stabilisce che i contratti stipulati con l'Istituto debbano, quanto ai loro effetti giuridici, essere regolati dalla legislazione vigente nel Regno. Tale punto di vista, come del resto era facile prevedere, non fu accolto, e l'Ufficio insistendo più che mai nel suo modo di vedere, fece anche intendere, e in maniera piuttosto brusca, che qualora l'Istituto non si fosse sottoposto, come ogni altra qualsiasi Compagnia, alle esigenze prospettate, l'Ufficio stesso avrebbe dovuto rendere di pubblica ragione che le somme assicurate presso l'Istituto non sfuggivano affatto all'applicazione delle tasse vigenti nelle terre redente (ex Impero A.H.) e più specialmente di quelle successive.

3) Venne così a crearsi una situazione oltremodo antipatica che, prolungandosi, avrebbe potuto anche nuocere all'affermazione dell'Istituto nelle terre redente e allo sviluppo della produzione. Conseguentemente, si ritenne opportuno rivolgersi senz'altro direttamente all'Ufficio Centrale delle Nuove Province d'Italia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo i fatti e interessando l'Ufficio stesso per una equa pronta definizione della vertenza: vedi lettera ufficiale 8 Marzo 1920.

In conseguenza della lettera sovracitata e di pratiche personalmente esperite, il Capo dell'Ufficio Centrale per le Nuove Province d'Italia Comm. Salata delegò al Comm. Iginio Brocchi Consigliere di Stato (uno dei quattro nuovi Consiglieri nominati tra Italiani delle terre redente) lo studio della questione.

Il Comm. Brocchi si rivolse personalmente a me, visitandomi in Ufficio, per una conversazione preliminare sull'argomento. Ne risultò che, dovendosi provvedere in merito alla questione delle tasse di successione nei riguardi del funzionamento dell'Istituto, era opportuno di estendere addirittura



IL VICE DIRETTORE GENERALE

= 3 =

ra alle terre redente, e quindi a tutti gli istituti di assicurazione ivi operanti, le disposizioni vigenti nel Regno per le tasse di successione e per le tasse di assicurazione.

Ne venne quasi naturale conseguenza, anche l'opportunità di provvedere addirittura per l'estensione alle Terre Redente della Legge 4 Aprile 1912.

Vi furono altre conversazioni del Comm. Brocchi con me e con l'Avv. Vicinelli da me delegato per precisargli bene tutte le disposizioni legislative del Regno che interessano le questioni sollevate.

4/ Dopo di che il Comm. Brocchi ci comunicò, in via tutt'affatto personale e confidenziale, il testo di uno schema di Decreto per i due Commissari Generali Civili della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

In detto schema, che tende a risolvere la questione in pieno con l'applicazione della Legge 4 Aprile 1912 alle nuove Province, si contengono, per esigenze contemporanee facili a spiegarsi, alcune modificazioni che riguardano gli articoli 1-3-4-15-16-18-29- della Legge, e, 14-16-43-21-22-27-35 del relativo regolamento; nonchè alcuni articoli aggiuntivi riflettenti l'abrogazione di leggi austriache.

Le modificazioni suddette non assumono speciale importanza, all'infuori di quelle riflettenti l'applicazione modificativa dell'art. 29 della Legge 4 Aprile 1912, sulla quale deve invece fermarsi tutta la nostra attenzione.

Con Comm. Brocchi siamo rimasti intesi di comunicargli, con la massima urgenza e sempre in via personale e confidenziale, il pensiero nostro sulle disposizioni contenute nello schema di Decreto, specialmente appunto nei riguardi della modifica dell'art. 29. Il Comm. Brocchi ha ancora dichiarato che, naturalmente, il nostro parere non vincola per nulla la libertà d'azione dell'Ufficio Centrale per le Nuove Province, che, essendo emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà in merito nel modo che crederà più opportuno; mentre d'altra parte l'Istituto nostro prenderà natural



IL VICE DIRETTORE GENERALE

= 4 =

mente gli opportuni accordi col competente Ministero d'Industria, Commercio, Lavoro e Approvigionamenti.

Ritengo che dal canto nostro sia opportuno agire prontamente presso il Ministero suddetto e fare pratiche, anche direttamente, presso S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri.

*Stodur*